

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4528 del 03/10/2019                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE CON VARIANTI IN AUMENTO DEL PRELIEVO COMUNE: LUGO (RA) TITOLARE: MINARDI PIUME SRL CODICE PRATICA N. RAPP0059 06RN01 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-4654 del 02/10/2019                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                             |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                              |

Questo giorno tre OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA (AAC)**

---

**OGGETTO:** RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE CON VARIANTI IN AUMENTO DEL PRELIEVO

**COMUNE:** LUGO (RA)

**TITOLARE:** MINARDI PIUME SRL

**CODICE PRATICA N.** RAPPA0059 06RN01

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche e in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP),

approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**visto** che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 1062029 del 05/12/2006 della Regione Emilia Romagna, con la quale la ditta MINARDI PIUME SRL C.F./P.IVA: 02075270393, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Tomba n. 1/2, ha chiesto il **rinnovo della concessione preferenziale** alla medesima riconosciuta con Determinazione n. 11144 del 16/08/2006 della

Regione Emilia Romagna per la derivazione di acqua pubblica sotterranea:

- da due pozzi: Pozzo 1 e Pozzo 2 ubicati sui terreni di proprietà identificati, rispettivamente, al Foglio 95 mappali 52 e 60 del NCT del comune di Lugo;

- con una portata massima di 1,5 l/s dal pozzo 1 e di 1,2 l/s da pozzo 2 per un volume complessivo di 30430 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale di lavorazione piume grezze (**procedimento RAPP0059/06RN01**);

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/21950 del 11/02/2019 e successiva integrazione Prot. n. PG/2019/51371 del 01/04/2019, con le quali la suddetta ditta,

ha chiesto:

**1. la variante sostanziale alla concessione di derivazione** in fase di rinnovo, consistente in un aumento del volume di prelievo:

- fino a 114750 mc/a per l'uso industriale (lavaggi e asciugatura piume grezze) e fino a 44 mc/a per il nuovo uso di alimentazione di servizi igienici (WC), con una portata massima e media di esercizio di 5 l/s dal Pozzo 1;
- fino a 50 mc/a per il nuovo uso di alimentazione di vasca di accumulo anti incendio, con una portata massima e media di esercizio di 1,2 l/s dal Pozzo 2;

**2. ha fornito:**

- l'esatta ubicazione dei pozzi di prelievo che sono in posizione affiancata sul terreno al Foglio 95 mappale 127 (ex 52 e 60) nel punto di coordinate UTM RER: X:731531 e Y:924103;
- le esatte caratteristiche tecniche dei pozzi di prelievo, di cui in particolare quelle del **Pozzo 1**: profondità di 382 m., 3 filtri di captazione a partire da 199 m. e pompa sommersa con portata di esercizio di 5 l/s e quelle del **Pozzo 2**: profondità di 37 m., filtro di captazione a partire da 34 m. e pompa sommersa con portata di esercizio di 1,2 l/s;

**considerato** che le istanze presentate sono state ricondotte ad un unico procedimento di rinnovo con varianti sostanziali (**RAPPA0059/06RN01**), da assoggettare al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

**considerato** che i pozzi di prelievo non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 120 del 17/04/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** dei pareri richiesti ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001:

- alla Provincia di Ravenna, espresso in senso favorevole con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/58629 del 11/04/2019;

- all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, espresso in senso favorevole con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/72954 del 08/05/2019;

**considerato** che, dalla documentazione presentata, si evince che:

- l'aumento di prelievo ad uso industriale è stato richiesto per soddisfare un incremento di capacità produttiva dello stabilimento;

- tale aumento è stato richiesto sulla base di un fabbisogno idrico di 486 mc/giorno, calcolato sulla base di un consumo idrico specifico di 90 litri/kg di piume e di 9.000 litri per ciclo di lavaggio, nell'ipotesi di lavorare sempre piume grezze in condizioni elevate di sporcizia, rispetto ai 6.000 litri necessari per effettuare un ciclo di lavaggio definito standard con piume in condizioni normali di sporcizia;

**considerato** che la ditta dichiara che nell'arco di 10 anni le attuali macchine di lavaggio per la lavorazione delle piume saranno gradualmente sostituite con macchine più efficienti in grado di produrre un risparmio di risorsa idrica fino a circa il 50% dei consumi previsti;

**considerato** che, sulla base di dati disponibili di letteratura, i consumi idrici specifici di impianti di

lavaggio ad elevato contenuto tecnologico sono di 30 litri/kg piuma, in condizioni normali di sporcizia;

**ritenuto**, che i volumi di acqua richiesti in concessione per l'uso industriale ponendosi sempre nella peggiore delle condizioni produttive, possano essere concessi soltanto a fronte del mantenimento dell'impegno dichiarato dalla ditta di sostituire le macchine di lavaggio con macchine più efficienti, gradualmente nell'arco di 10 anni; e che, pertanto, alla scadenza della concessione, l'eventuale rinnovo potrà essere accolto soltanto per un volume pari al 50% del volume richiesto di 114.750 mc/a; oppure, in caso di ulteriore potenziamento produttivo, per un volume calcolato sulla base di un consumo idrico specifico non superiore a 30 litri/kg piuma, in condizioni di sporcizia normali di materia prima, e non superiore a 45 litri/kg in condizioni di sporcizia molto elevate di materia prima;

**visto** che con lettera Prot. n. PG/2019/121983 del 02/08/2019, l'Agenzia scrivente ha comunicato al richiedente le suddette condizioni di rinnovo di concessione;

**vista** la nota Prot. n. PG/2019/134686 del 02/09/2019, con la quale la ditta ha richiesto, sostanzialmente, di non anticipare nel disciplinare di concessione le prescrizioni relative all'eventuale rinnovo in quanto solo al momento della presentazione dell'istanza sarà possibile effettuare l'analisi di congruità dei fabbisogni in funzione della tecnologia degli impianti che verranno installati e della possibilità di poterla estendere a tutte le tipologie di piume lavorate e/o alle tipologie di prodotto che il mercato proporrà al momento della richiesta;

**dato atto** che i quantitativi richiesti in concessione per gli usi igienici e e anti incendio sono congrui rispetto alle modalità di utilizzo descritte dal richiedente;

**verificato** che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse:

- **la derivazione dal Pozzo 1** (profondità di 382 m.):

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, con stato quantitativo *Buono* ed in condizione di rischio dello stato quantitativo assente; per il quale

sono segnalate pressioni per prelievi pur in assenza di impatti significativi; con valori di soggiacenza piezometrica compresi tra 20 e 15 m. e di trend piezometrico positivo; caratterizzato in superficie da subsidenza con velocità di abbassamento del suolo rimasta costante, compresa tra -5 a -2,5 mm/a nel periodo 2006-2011 e 2011-2016;

- **comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (repulsione)**, per impatto moderato e criticità media, per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione;

- **la derivazione dal Pozzo 2** (profondità di 37 m.):

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, con stato quantitativo *Buono*, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente; per il quale sono segnalate pressioni per prelievi pur in assenza di impatti significativi; con valori di soggiacenza piezometrica compresi tra 10 e 5 m. e di trend piezometrico positivo; caratterizzato in superficie da subsidenza con velocità di abbassamento del suolo rimasta costante, compresa tra -5 a -2,5 mm/a nel periodo 2006-2011 e 2011-2016;
- **non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale**, per impatto lieve e criticità bassa

**ritenuto**, pertanto, che ai fini della compatibilità ambientale, devono essere applicate le seguenti prescrizioni e misura di mitigazione:

1. di sostituire entro il periodo di validità della concessione con scadenza al 31/12/2028, le macchine di lavaggio con macchine più efficienti di risparmio idrico;
2. alla scadenza della concessione, in sede di eventuale richiesta di rinnovo di concessione, dovrà essere presentata una Relazione Tecnica a firma di professionista terzo di settore, che fissi i nuovi fabbisogni idrici sulla base dei

risparmi conseguiti con la sostituzione degli impianti di lavaggio, delle esigenze di mercato e di sviluppo aziendale, in termini di consumi specifici in l/kg per tipo e quantità di piume lavorate e programmate;

3. porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulle tubazioni di mandata delle **pompe di prelievo in entrambi i pozzi**, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

4. effettuare il **monitoraggio in continuo del livello piezometrico** della falda nel Pozzo 1;

5. trasmettere all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, i dati di volume e piezometria misurati;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto:

- di lavorazione piume (lavaggi e asciugatura) è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- di alimentazione servizi igienici (WC) e alimentazione vasca anti incendio sono assimilabili a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 20 del RR 41/2001, il canone di concessione annuale si compone di quello dovuto per il prelievo dal Pozzo 1 ad uso *industriale e igienico e assimilati* (alimentazione WC), che, nella fattispecie, in caso di usi plurimi dalla stessa opera di presa viene applicato il canone più elevato corrispondente a quello *industriale*; e di quello dovuto per il prelievo dal Pozzo 2 ad uso *igienico e assimilati* (anti incendio);

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 165,00 per la domanda di rinnovo di concessione e di € 195,00 per quella di variante sostanziale;

- del canone di concessione annuale 2019, costituito da quello ad uso industriale dal Pozzo 1 d'importo pari a € 2117,48 e da quello ad uso anti incendio dal Pozzo 2 d'importo pari a 164,72, di cui per quest'ultimo è dovuto il

solo importo di € 68,64 in ragione di 5 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 473,40;

**verificato** che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni annuali per il periodo di validità della concessione in corso di rinnovo;

**ritenuto**, pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta nel rispetto delle prescrizioni e condizioni allegate nel presente atto;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1)** di **rilasciare** alla ditta MINARDI PIUME SRL C.F./P.IVA: 02075270393, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Tomba n. 1/2, il rinnovo con varianti sostanziali della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee alla medesima riconosciuta con Determinazione n. 11144 del 16/08/2006 della Regione Emilia Romagna, **alle seguenti condizioni:**

**a) il prelievo avviene da due pozzi** ubicati sul terreno identificato al Foglio 95 mappale 127 del NCT del comune di Lugo:

- dal Pozzo 1 con una portata massima di 5 l/s per complessivi 114750 mc/a ad uso *industriale* (lavorazione piume grezze) e per complessivi 44 mc/a ad uso *igienico e assimilati* (alimentazione WC);

- dal Pozzo 2 con una portata massima di 1,2 l/s ad uso *igienico e assimilati* (anti incendio), di cui fino ad un volume massimo di 50 mc/a per la gestione ordinaria dei presidi anti incendio del sito produttivo (prove e manutenzioni);

**b)** la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con

apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028.** L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2019**, per gli usi concessi, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2282,20=**, costituito dalla somma del canone dal Pozzo 1, ad uso *industriale e igienico e assimilati* d'importo pari ad € 2117,48 e del canone dal Pozzo 2, ad uso *anti incendio* d'importo pari ad € 164,72, di cui per quest'ultimo è dovuto il solo importo di **€ 68,64=** in ragione di 5 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente

di rilascio; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che la **cauzione fissata in € 2282,20=**, nella misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 1808,80= in ragione degli aggiornamenti delle varianti assentite, per un importo aggiuntivo di **€ 473,40=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 11144 del 16/08/2006 della Regione Emilia Romagna e della relativa domanda di rinnovo presentata, il Concessionario è in regola con i versamenti dei relativi canoni annuali dovuti;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta MINARDI PIUME SRL C.F./P.IVA: 02075270393, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Tomba n. 1/2

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene da due pozzi denominati **Pozzo 1 e Pozzo 2** ubicati sul terreno identificato al Foglio 95 mappale 127 del NCT del comune di Lugo che si trovano affiancati nel punto di coordinate UTM RER: X:731531 e Y:924103, così come indicato nella planimetria catastale agli atti.

**B) Il Pozzo 1** interessa il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI* ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 165 mm., con profondità fino a 382 m. dal p.c. e con 3 filtri da 199 a 204, da 281 a 285, da 368 a 382 m.; equipaggiato con una elettropompa sommersa, di potenza pari a 9,50 KW e portata massima di esercizio di 5,0 l/s;

**Il Pozzo 2** interessa il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610420ER DQ2 PACS* ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 114 mm., con profondità fino a 37 m. dal p.c. e con filtro da 34 a 37 m.; equipaggiato con una elettropompa sommersa, di potenza pari a 0,75 KW e portata massima di esercizio di 1,2 l/s;

#### **C) il prelievo è stabilito:**

- dal Pozzo 1 con una portata massima di 5 l/s per complessivi 114750 mc/a ad uso lavorazione piume grezze (lavaggio ed asciugatura) e per complessivi 44 mc/a ad uso alimentazione servizi igienici WC;

- dal Pozzo 2 con una portata massima di 1,2 l/s ad uso anti incendio, di cui fino ad un volume massimo di 50 mc/a per la gestione ordinaria dei presidi anti incendio del sito produttivo (alimentazione vasca anti incendio prove e manutenzioni);

#### **D) l'uso dell'acqua per:**

- lavorazione piume grezze (lavaggio e asciugatura) è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- alimentazione servizi igienici (WC) e alimentazione vasca anti incendio, prove e manutenzioni è assimilabile a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve:

- sostituire entro il periodo di validità della concessione con scadenza al 31/12/2028, le macchine di lavaggio con macchine più efficienti di risparmio idrico;

- porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulle tubazioni di mandata delle **pompe di prelievo in entrambi i** pozzi, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- effettuare il **monitoraggio in continuo del livello piezometrico** della falda nel Pozzo 1 al fine di controllare l'andamento nel tempo del livello di falda a livello locale

-trasmettere all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, i dati di volume e piezometria misurati; i dati rilevati dovranno essere presentati in formato elettronico editabile e mediante adeguate rappresentazioni diagrammatiche tempo /volumi/soggiacenza.

Alla scadenza della concessione, in sede di eventuale richiesta di rinnovo di concessione, dovrà essere presentata una Relazione Tecnica a firma di professionista terzo di settore, che fissi i nuovi fabbisogni idrici sulla base dei risparmi conseguiti con la sostituzione degli impianti di

lavaggio, delle esigenze di mercato e di sviluppo aziendale, in termini di consumi specifici in l/kg per tipo e quantità di piume lavorate e programmate;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

## **Art.5**

### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

## **Art.6**

### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.7 Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.8 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

## **EPILOGO**

Il sottoscritto Cassigoli Luigi, legale rappresentante della ditta MINARDI PIUME SRL C.F./P.IVA: 02075270393, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Tomba n. 1/2, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**